



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI TERRITORIALI

**Agli Ispettorati territoriali
(Case del made in Italy)**
Tramite Documentale Mimit

p.c. Alla **DGTEL**
Tramite Documentale Mimit

OGGETTO: Decreto Legislativo 24 marzo 2024, n. 48 recante “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche.” – Articolo 56 - Infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in

Si fa seguito alla nota prot. n. 11167 del 23/04/2024 per precisare che **le modifiche apportate all’articolo 56** (Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - interferenze) del codice delle comunicazioni elettroniche con il decreto legislativo n. 48/2024, **non hanno inciso sulla semplificazione prevista dall’articolo 57 comma 1¹ del Decreto legge n. 76/2020**, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020, da ritenersi tuttora vigente.

Pertanto **la costruzione, modifica o spostamento di una conduttura di energia elettrica, inerente la realizzazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, non soggiace alle previsioni dell’articolo 56** del codice delle comunicazioni ma esclusivamente alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da trasmettere all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica.

IL DIRETTORE GENERALE
Amerigo Splendori

¹ Ai sensi dell’articolo 57, comma 1, del Decreto legge n. 76/2020 “Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell’articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente”.